

CAMERA DEI DEPUTATI N. 801

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PINTUS, RICCIO, DELL'ANDRO, AGOSTA, ALBA, ALBERTINI, ALDISIO, AMADEO ALDO, AMATUCCI, AMODIO, ARMANI, ARMAROLI, AZZARO, BARBERI, BARTOLE, BERLINGUER MARIO, BIAGIONI, BISANTIS, BONATI, BONTADE MARGHERITA, BORGHI, BOSISIO, BOVA, BOVETTI, BUZZETTI, BUZZI, CALVETTI, CANESTRARI, CASSIANI, CASTELLUCCI, CATTANEO PETRINI GIANNINA, CAVALLARO FRANCESCO, CENGARLE, COCCO MARIA, COLASANTO, CONCI ELISABETTA, COSSIGA, CURTI AURELIO, DALL'ARMELLINA, D'AREZZO, DARIDA, DE CAPUA, DEL CASTILLO, DE MARIA, DE MARZI FERNANDO, DE MEO, DE MITA, DE ZAN, DI GIANNANTONIO, DI LEO, DI PIAZZA, DIVAGNO, DOSSETTI, ELKAN, FABBRI FRANCESCO, FODERARO, FOLCHI, FORLANI, FORNALE, FORTINI, FRACASSI, FRANZO, GAGLIARDI, GERBINO, GIOIA, GREGGI AGOSTINO, GUERRIERI, IOZZELLI, LAFORGIA, LENOCI, LETTIERI, LONGONI, LUCCHESI, MAROTTA MICHELE, MATTARELLI GINO, MELIS, MENGOZZI, MICHELI, MILIA, NAPOLITANO FRANCESCO, NUCCI, PATRINI, PEDINI, PELLICANI, PENNACCHINI, PITZALIS, PREARO, QUARANTA, QUINTIERI, RACCHETTI, RAMPA, REALE GIUSEPPE, RIPAMONTI, ROMANATO, RUSSO VINCENZO, SAMMARTINO, SANGALLI, SARTI, SAVIO EMANUELA, SCARLATO, SEMERARO, SGARLATA, MARCELLO, SILVESTRI, SIMONACCI, SORGI, SPADOLA, SPINELLA, STELLA, TAMBRONI, URSO, VALIANTE, VEDOVATO, VERONESI, VIALE, VIGORELLI, VILLA, ZUGNO

Presentata il 4 dicembre 1963

Modificazioni allo stato giuridico ed all'ordinamento
della carriera dei segretari comunali e provinciali

ONOREVOLI COLLEGHI! — In sede di relazione sul bilancio del Ministero dell'interno del decorso esercizio è stato rilevato che la legge 8 giugno 1962, n. 604, recante modificazioni allo stato giuridico ed all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali, pur andando incontro a fondamentali esigenze della Categoria, tuttavia non ha soddisfatto talune richieste, che formano oggetto della presente proposta, riguardanti vasti settori. Durante la trascorsa Legislatura furono presentate due proposte di legge: una da me, che prese il n. 4311, e l'altra dal-

l'onorevole Domenico Larussa (n. 4398), intese, fra l'altro, ad eliminare ingiustizie e disparità, che sono apparse più evidenti in sede di prima applicazione della legge.

Le anzidette proposte di legge decadde per fine Legislatura; permanendo le ragioni che le promossero, si pone la necessità della loro ripresentazione con opportuna unificazione e coordinamento.

I segretari hanno, comparativamente con i dipendenti statali, uno sviluppo di carriera assai circoscritto a causa della struttura particolare dell'organo (nei piccoli comuni, so-

prattutto, vivono in condizioni di particolare disagio); la loro retribuzione, stabilita in maniera fissa dalla legge, non raggiunge, spesso, limiti adeguati alle pur minime esigenze di una decorosa esistenza.

Al riguardo, anzi, giova richiamare l'analoga situazione di altre categorie, come quella degli ufficiali sanitari, che è oggetto di una proposta di legge (n. 209) presentata dal collega Migliori ed altri. Le osservazioni ivi esposte sono ancor più valide per la categoria dei segretari comunali e provinciali.

« Oltre che di una questione di giustizia — si è detto nella citata relazione di bilancio — si tratta di risolvere un problema di pubblico interesse, di eliminare gravi incongruenze e stridenti sperequazioni; si tratta di legare, attraverso una carriera più equa ed armonica, all'Amministrazione elettiva, con lo scopo di perseguire il maggior profitto per tutte le comunità locali, funzionari insostituibili e preziosi ».

Ecco, in sintesi, le nuove proposte.

Ammissione in carriera.

Si ritiene opportuno che nel periodo che ci sta di fronte, durante il quale si potranno avvertire le ripercussioni sempre connesse ad ogni nuova disciplina che, nella fattispecie, è rappresentata dall'obbligo di possedere la laurea in giurisprudenza od altra equipollente per l'ammissione in carriera, appare opportuno — dicevamo — offrire ulteriori possibilità di accesso in carriera disponendosi il totale riconoscimento del servizio di ruolo compiuto presso amministrazioni comunali o provinciali, nonché del servizio prestato in qualità di Segretario senza iscrizione nel ruolo di anzianità, ai fini della elevazione, fino a 45 anni, del limite massimo di età.

Correlativamente, si dovrebbe riservare ai diplomati la stessa percentuale di posti vacanti, tanto più che saranno ugualmente salvaguardate le aspettative dei laureati.

La legge n. 604 ha prescritto, per la prima volta, il possesso della laurea per l'ammissione in carriera e ridotto il limite di età da 35 a 32 anni. Per coloro che, precedentemente, avevano conseguito il diploma di abilitazione alle funzioni di Segretario comunale con la legittima aspettativa di poter accedere in carriera entro il predetto maggior limite, appare equo mantenere la possibilità di concorrere fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

Nomina a Segretario capo di 1ª classe.

A) *Computo del servizio fuori ruolo per l'ammissione al concorso.* — L'articolo 19 della legge 8 giugno 1962, n. 604, ammette al concorso per la nomina a Segretario capo di 1ª classe i vice segretari ed i capi ripartizione in possesso di determinati requisiti, che abbiano prestato almeno 11 anni di effettivo servizio di ruolo in qualità di impiegati (quindi anche da applicati) alle dipendenze di amministrazioni comunali e provinciali.

Ora, com'è noto, quasi tutti i segretari comunali, prima dell'ingresso in carriera in qualità di titolari, hanno prestato servizio fuori ruolo per più anni. Costoro, anche se raggiungano od oltrepassino, complessivamente, l'anzianità di 11 anni di effettivo servizio, non sono ammessi al concorso perché il rigore della legge non considera utile, a questo effetto, il servizio prestato prima della iscrizione a ruolo.

È ovvio che il servizio fuori ruolo conferisce al funzionario una preparazione giuridica e burocratica uguale a quella del servizio di ruolo. A questo effetto, poi, tale servizio non può considerarsi da meno di quello prestato dai vice segretari e dai capi ripartizione all'inizio della loro carriera di impiegati comunali e provinciali.

Pertanto, appare equo computare il servizio pre-ruolo dei segretari comunali ai fini del raggiungimento dell'anzianità prescritta per poter partecipare al concorso per la nomina a Segretario capo di 1ª classe.

B) *Concorso per soli titoli o per titoli ed esame mediante colloquio e disposizione per i segretari capi di 2ª classe titolari di sedi già assegnate o che verranno assegnate alla classe 3ª.* — L'articolo 19 della legge n. 604, stabilisce che la nomina a Segretario capo di 1ª classe, qualifica prevista per i comuni della classe 3ª (da 8001 a 30.000 abitanti) si consegue a mezzo di concorso da svolgersi per titoli e per esami. Tale disposizione determina una situazione di disagio nei confronti dei segretari più anziani, specie se non laureati, pur trattandosi di funzionari esperti e, quindi, idonei a fronteggiare le molteplici esigenze connesse allo svolgimento dei servizi, qualunque sia la struttura organizzativa e lo sviluppo economico-sociale dei comuni sopra menzionati.

Le tre prove scritte a carattere teorico-pratico e la prova orale richiedono una preparazione che a 45-50 anni, per un complesso di motivi che attengono alla famiglia, al la-

voro e alla stessa *forma mentis*, non è agevole, mentre i giovani, più freschi di studi, mentalmente più agili e non assillati dallo stesso volume di preoccupazioni, partiranno avvantaggiati.

Una disposizione che consenta l'esperimento per soli titoli o tutt'al più per titoli ed esame mediante colloquio nelle materie del programma stabilito dall'articolo 19, in analogia a quanto la legge n. 604 (articolo 61) prevede in favore dei candidati in possesso del solo diploma di abilitazione alle funzioni di Segretario comunale, i quali aspirino alla ammissione in carriera, non pare possa ritenersi una concessione eccessiva ove si consideri che analoga norma esiste per i dipendenti statali ed è contenuta nell'articolo 368 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, il quale stabilisce che la promozione a Direttore di sezione, corrispondente a Segretario capo di 1^a classe, può conseguirsi mediante scrutinio per merito comparativo.

Al pari di quanto stabilito dall'articolo 49 della legge n. 604 per i segretari capi di 2^a classe titolari di comuni assegnati alla classe 3^a per effetto di revisione straordinaria (articolo 47 della legge n. 604) si propone l'estensione della norma stessa ai segretari capi di 2^a classe titolari di comuni che per mutamento della circoscrizione territoriale o per altra causa prevista dalla legge sono andati o andranno ad appartenere alla classe 3^a conservando loro la titolarità transitoria della sede limitatamente al periodo di espletamento dei primi due concorsi e nella intesa che, una volta conseguita la idoneità, saranno confermati nella sede titolari definitivi.

C) *Prove di esame per la nomina a Segretario capo di 1^a classe.* — Ferma la esigenza della norma transitoria, per le ragioni testè accennate, il programma di esame per la nomina a Segretario capo di 1^a classe — modellato su quello per la promozione a direttore di sezione nell'Amministrazione dello Stato — ha destato un senso di sfiducia anche nei giovani i quali, stante le loro occupazioni di ufficio, non possono attendere con profitto allo studio di un programma così vasto e di ispirazione essenzialmente scolastica.

Al riguardo, nella Relazione Medici, sulla riforma della pubblica Amministrazione, è stato realisticamente rilevato che detto programma va profondamente riveduto e ricondotto su basi tecniche, perché « trattandosi di prove di esame che richiedono una profonda preparazione scolastica, esse impongono,

a coloro che le vogliono superare, di dedicarsi a studi non compatibili con l'effettivo esercizio della loro attività di istituto. Ne viene che coloro che si preparano intensamente agli esami studiano e non lavorano e coloro che lavorano intensamente non possono prepararsi agli esami. Ecco perché si propone di sostituire gli attuali pesanti esami scritti ed orali, di chiara ispirazione scolastica, con esami di maturità che consistano in un colloquio da svolgersi con una Commissione formata in prevalenza da membri della pubblica Amministrazione ».

A parte, per ora, queste autorevoli considerazioni, gioverà intanto rilevare che la procedura di esame deve fornire elementi obiettivi di giudizio sui segretari partecipanti al concorso, riducendo al minimo gli esami scritti previsti dalla Tabella G allegata alla legge n. 604, ispirati alle stesse tecniche impiegate nelle scuole. E ciò perché lo strumento col quale si deve giudicare la capacità tecnica del concorrente non deve tanto tendere ad accertare il possesso di un patrimonio di nozioni teoriche, quanto la maturità e l'attitudine ad adempiere proficuamente a funzioni di identica natura di quelle in atto esercitate dal candidato, anche se molto più impegnative.

Queste considerazioni giustificano la richiesta di modificare la Tabella G allegata alla legge n. 604 riducendo ad una prova di carattere tecnico gli esami scritti e ad argomenti di natura prevalentemente professionale quelli orali onde accertare la capacità del candidato all'esercizio di funzioni della qualifica superiore.

Estensione ai segretari comunali e provinciali di ogni modificazione del trattamento economico disposta dallo Stato per i funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione dell'Interno.

Sono ben note le discussioni sorte a suo tempo affinché l'assegno mensile di lire 70 per ogni punto del coefficiente di stipendio, concesso ai funzionari del Ministero dell'Interno con legge 19 aprile 1962, n. 176, fosse esteso obbligatoriamente ai segretari comunali e provinciali con decorrenza 1^o gennaio 1962.

La legge 8 giugno 1962, n. 604, ha ancorato i segretari comunali e provinciali ai funzionari della carriera direttiva del predetto Ministero. I segretari, pertanto, chiesero ad una sola voce l'assegno mensile nella stessa misura e con la stessa decorrenza dei funzionari dell'Amministrazione dell'Interno, senza alcuna riduzione dei diritti di segreteria; del

resto, i segretari comunali e provinciali hanno sempre goduto di un trattamento economico tabellare corrispondente per i vari gradi o qualifiche a quello stabilito per i dipendenti dello Stato, e, in particolare, per i funzionari dell'Amministrazione dell'Interno, sempre conservando, inoltre, la partecipazione ai proventi dei diritti di segreteria previsti dalla tabella annessa alla legge comunale e provinciale e successive modificazioni, diritti che risalgono, ormai, a quasi un secolo.

Né può trascurarsi la congerie di provvedimenti (oltre 50) emanati successivamente al 1° luglio 1956, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, 11 gennaio 1956, n. 19, con i quali sono state disposte, in momenti diversi, agevolazioni a favore di rami o settori dell'Amministrazione statale sia con rivalutazione di coefficienti o con assegnazione di particolari indennità sia con la istituzione di ruoli aperti o con promozioni in soprannumero che, in definitiva, si tramutano in miglioramenti economici, mentre i segretari comunali e provinciali sono rimasti ancorati ai coefficienti di cui all'anzidetto decreto del Presidente della Repubblica n. 19, sul conglobamento totale. Ne deriva che la norma « ogni modificazione di carattere generale del trattamento economico disposta dallo Stato per i propri impiegati è applicata ai segretari comunali » (legge 9 agosto 1954, n. 748, articolo 13, terzo comma) è rimasta inoperante.

Allo scopo di evitare ulteriori dispute interpretative ed applicative, si rende indispensabile la modifica dell'articolo 34, comma terzo, della legge n. 604 del 1962, derivante dalla identica norma racchiusa nell'articolo 13 della legge n. 748, sopra trascritta, nel senso che ogni modificazione di carattere generale del trattamento economico disposta dallo Stato per i funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione dell'interno è applicata ai segretari comunali e provinciali.

Il senso logico di tale precisazione si congiunge a quello della opportunità. Sebbene la politica degli « sganciamenti » sia stata oggetto di severe critiche, i segretari, di fronte alla espressione letterale della legge, non si ritengono sufficientemente garantiti.

Nei riguardi dell'accennata politica, la Commissione per la riforma dell'Amministrazione, infatti, così si esprime: « Stabilita la retribuzione in relazione alle funzioni, i miglioramenti da apportare devono interessare tutti i dipendenti pubblici e devono muovere soltanto da ragioni di carattere generale. In tal modo sarà evitata la cosiddetta politica degli

sganciamenti che, creando differenziazioni non giustificate da ragioni obiettive, provoca una serie di rincorse all'aumento con le note conseguenze di inquietudine nella vita della pubblica Amministrazione. »

Trattamento economico: riconoscimento del servizio prestato agli effetti degli aumenti periodici, conferimento ai Segretari capi di 1ª classe, ai Segretari generali di 2ª classe e di classe 1ª/B dello stipendio della qualifica superiore e nuova disciplina per l'attribuzione delle qualifiche di Segretario capo di 2ª e di 1ª classe agli effetti economici.

L'articolo 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 151, recante modificazioni al testo unico delle leggi sanitarie, ha stabilito che il servizio prestato dai sanitari comunali presso altri Enti locali anteriormente alla nomina « è riconosciuto, a tutti gli effetti di carriera ed economici ».

Questa norma innovativa, rispetto alla vigente legislazione, trova il suo fondamento in ragioni di equità: non sembra giusto, infatti, che al funzionario « promosso », e, perciò, tutte le volte in cui raggiunge la qualifica superiore, debba attribuirsi lo stipendio iniziale, perdendo così tutta la sua precedente anzianità.

Appare anzi in contrasto col nuovo principio introdotto nell'ordinamento delle carriere degli impiegati statali, che assicura l'attribuzione di un numero illimitato di aumenti periodici biennali, sicché nel loro completo assorbimento in caso di promozione si configura una sanzione negativa alla promozione stessa.

Pertanto, la norma che pone il divieto del riconoscimento dell'anzianità, si appalesa illogica e pregiudizievole, oltreché agli interessati, anche alle pubbliche amministrazioni provocando una remora alla partecipazione ai concorsi, che non offrono, dal punto di vista economico, allettanti prospettive di sensibili miglioramenti, atti a compensare il disagio insito nei trasferimenti di sede.

Esiste, in atto, un vasto movimento dottrinario e sindacale presso i dipendenti dagli Enti locali per la modifica dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934 (una proposta di legge, in tal senso — portante il n. 4045 — presentata alla Camera dei deputati il 31 luglio 1962 ad iniziativa dei colleghi Pinna ed altri, decadde per fine Legislatura), tanto è che molti regolamenti organici prevedono norme dirette ad eludere tale assurdo divieto; molti altri consentono

a totale ricostruzione della carriera nel caso di promozione o concorso interno.

Evidenti ragioni di giustizia impongono, quindi, che la norma sancita a favore dei sanitari ed applicata di fatto, attraverso l'autonomia regolamentare, alla quasi totalità dei dipendenti locali, sia estesa ai segretari comunali e provinciali, onde eliminare l'inequità di un trattamento discriminatorio tra pubblici dipendenti che prestano la loro opera alle dipendenze dei medesimi Enti.

I servizi da riconoscere dovrebbero essere limitati, ovviamente, a quelli prestati in qualità di Segretario comunale o provinciale e in posti di Vice segretario vicario e di Capo ripartizione, che la legge considera assimilabili ai primi agli effetti della partecipazione ai concorsi per Segretario.

La Giunta d'intesa fra l'Unione nazionale ed il Sindacato nazionale segretari comunali e provinciali non mancò di sollecitare, a suo tempo, in sede competente, una norma che assicurasse ai segretari capi di 1^a classe il trattamento economico del Segretario di qualifica superiore, così come era stato previsto per i colleghi delle classi 4^a e 5^a. Malgrado le insistenze della Categoria la voce è rimasta inascoltata, creando, in tal modo, una situazione a danno dei segretari capi di 1^a classe, i quali si sentiranno umiliati nel constatare che i colleghi della classe 4^a, dopo un determinato numero di anni di servizio, sono ammessi a fruire di un trattamento economico pari al loro. Il maggiore provento per diritti di segreteria, che si mantiene, comunque, in via normale, entro limiti modesti, è controbilanciato da benefici (levata protesti cambiari, alloggio, ecc.) ricorrenti nell'ambito di quest'ultima classe.

L'aspirazione dei segretari capi di 1^a classe appare poi tanto più legittima ove si consideri che costoro non possono, se non in minima parte, conseguire la promozione a Segretario generale di 2^a classe. Difatti i posti di Segretario capo di 1^a classe sono 869, mentre i posti di Segretario generale di 2^a classe sono appena 133 e ad essi possono aspirare anche vice segretari e capi ripartizione. Problematica, pertanto, tenuto conto del rapporto, si presenta la possibilità della promozione: il 90 per cento dei segretari è destinato a chiudere la carriera nella qualifica rivestita con tutte le conseguenze che ne derivano per il trattamento di quiescenza. Appare quindi necessaria una disposizione che assicuri a costoro, seguendo la normativa stabilita per l'analoga concessione ai segretari capi di 2^a

classe, il trattamento economico di Segretario generale di 2^a classe.

In considerazione, altresì, del numero eccessivamente limitato dei posti di classe 1^a/B e di classe 1^a/A, ai quali possono aspirare anche vice segretari e capi di ripartizione, ed al fine di premiare coloro che hanno dimostrato alla sede un particolare attaccamento, si propone una disposizione istitutiva di altre due qualifiche in senso economico, tanto più che l'onere conseguente è da ritenersi pressoché insignificante.

Giova, poi, considerare che la vigente locuzione « servizio effettivo » (articolo 34 legge n. 604) diversa da quella « servizio effettivo in qualità di Segretario » inserita nella corrispondente norma (articolo 13) della legge n. 748 del 1954, come requisito di anzianità per l'attribuzione del trattamento economico della qualifica superiore ai segretari comunali di 1^a classe ed ai segretari capi di 2^a classe, ha dato luogo a difformi interpretazioni e ad inevitabili controversie, sicché nell'estendere l'attribuzione del trattamento di grado superiore ai segretari capi di 1^a classe sembra opportuno stabilire alternativamente con la prevista anzianità complessiva il requisito dell'anzianità nell'ultima qualifica rivestita e pertanto si propone, per i segretari capi di 1^a classe, l'anzianità di anni 6 (correlativamente per i segretari comunali di 1^a classe e per i segretari capi di 2^a classe viene proposta l'anzianità, rispettivamente, di anni 6 e di anni 5).

Tenuto conto, infine, dell'impegno connesso alla simultanea esplicazione del servizio in due o più sedi, si propone che la relativa indennità sia generalizzata, ammettendo a fruirne ogni Segretario di consorzio.

Segretari comunali e provinciali generali di classe 1^a/A: attribuzione del coefficiente del grado IV statale.

La legge 8 giugno 1962, n. 604, ha mantenuto le classi 1^a/A e 1^a/B, istituite dalla legge 9 agosto 1954, n. 748. Tuttavia, sebbene la qualifica tanto per l'una quanto per l'altra sia quella di Segretario generale di 1^a classe, sono da configurarsi due gruppi gerarchicamente differenti: infatti, al concorso per sedi della classe 1^a/A possono prender parte, oltre ai segretari comunali e provinciali generali di classe 1^a/A, i segretari comunali e provinciali generali di classe 1^a/B, nonché i vice segretari, ad essi equiparati, e cioè quelli di comuni aventi oltre 250.000 abitanti e di province il cui capoluogo abbia oltre 250.000 abitanti,

applicandosi perciò la disciplina prevista per il passaggio da una ad altra qualifica, ovvero dall'attuale coefficiente a quello superiore. Se così è — e non può essere altrimenti — appare in tutta la sua evidenza l'anacronismo di un minore coefficiente attribuito per i posti di classe 1^a/A rispetto a quello stabilito per il grado IV statale. Se l'attribuzione dei coefficienti avviene ordinatamente *ab initio* seguendo la tabella dei funzionari della carriera direttiva del Ministero dell'Interno, non si vede perchè, giunti all'apice della carriera dei segretari, senza raggiungere il tetto del Ministero dell'Interno, si debba abbandonare la tabella medesima per ripiegare su un coefficiente diverso, artificiosamente istituito dalla legge 9 agosto 1954, n. 748, e che quella dell'8 giugno 1962, n. 604, ha notevolmente compresso, svalutato ed avvicinato allo stipendio del grado V mentre lo stipendio degli altri segretari è stato mantenuto perfettamente uguale a quello dei corrispondenti gradi dello Stato.

Rimane da svolgere una considerazione di indole particolare. Il 3 marzo 1951 l'allora Sottosegretario per l'Interno rese noto di avere proposto il grado IV solo per le segreterie delle città con oltre 1.000.000 di abitanti (il che, praticamente, equivaleva ad attribuirlo soltanto a tre sedi); a questa limitazione prima e all'abbandono della proposta dopo, si sarebbe addivenuti nel presupposto che Prefetto e Segretario sarebbero potuti essere, nella medesima sede, dello stesso grado gerarchico. I prefetti, come è noto, sono di 1^a classe (grado III) o di 2^a classe (grado IV) e possono essere destinati indifferentemente a province grandi o piccole. Normalmente, però, in quelle il cui capoluogo abbia oltre 250.000 abitanti presta servizio un prefetto di 1^a classe, ma, anche nella ipotesi in cui il prefetto fosse di 2^a classe, non avrebbe rilevanza l'identità dei due coefficienti (900 per il Prefetto e 900 per il Segretario) sia perchè trattasi di aspetti puramente economici sia perchè il Prefetto potrà ulteriormente progredire e raggiungere il coefficiente (970) annesso alla qualifica superiore, senza dire della possibilità di ulteriori avanzamenti per nomina al Consiglio di Stato o alla Corte dei Conti mentre al riguardo dei segretari generali il coefficiente 900 rappresenterebbe l'aspirazione massima della carriera per un numero limitatissimo di funzionari.

Siffatte perplessità non risultano condivise dalle regioni a statuto speciale: si veda, ad esempio, la legge della Valle d'Aosta 25 gennaio 1963, n. 2, riguardante la corresponsione

di un assegno mensile al personale dipendente dall'Amministrazione regionale (al grado I è attribuito lo stipendio di lire 2.700.000 — coefficiente 900 — pari cioè a quello previsto per il grado IV dell'ordinamento dello Stato).

Sembra, pertanto, conseguente e perciò legittimo attribuire ai segretari generali titolari di comuni e province della classe 1^a/A (sono complessivamente, in tutta Italia, 26), il coefficiente, senza alcuna limitazione, immediatamente superiore a quello attribuito ai segretari generali di classe 1^a/B, tanto più che i primi sono alla fine della carriera ed il grado massimo assume un aspetto quasi esclusivamente formale e simbolico, ma, comunque, di prestigio per l'intera Categoria senza dire che l'attribuzione di tale coefficiente comporta, allo stato della vigente legislazione, la perdita degli aumenti periodici maturati in quello precedente.

D'altra parte, non si può non rilevare che, anche a voler rendersi carico della preoccupazione di non identificare il coefficiente del Segretario generale di classe 1^a/A con quello del Prefetto di 2^a classe, ben altro avrebbe dovuto essere il criterio di differenziazione. Se il Vice prefetto passando a Prefetto di 2^a classe avanza di ben 230 punti (da 670 a 900), al Segretario generale di classe 1^a/A, ove si fosse voluto mantenere un coefficiente più basso, si sarebbero potuti attribuire dei 230 punti almeno 150 al posto degli 89 attribuiti, che rappresentano, in verità, uno scarto irrisorio, mai rilevabile da grado a grado o qualifica precedente.

Sta di fatto che, nella generalità dei comuni e delle province di classe 1^a/A, i capi di ripartizione godono del coefficiente 755, di appena 4 punti inferiore al coefficiente del rispettivo Segretario generale, e, tuttavia, sono state loro concesse altre agevolazioni pensionabili, venendo meno, così, il principio di proporzionalità stabilito dall'articolo 228 della legge comunale e provinciale.

A ciò si aggiunge il fatto che comuni e province nell'ambito del loro potere di autonomia hanno fissato aumenti periodici per il personale dipendente in misura notevolmente superiore (3,50 per cento e in alcuni casi 5 per cento) a quelli fissati dalla legge per i segretari (2,50 per cento), e se si considera ancora che attraverso le note ricostruzioni di carriera dei dipendenti degli Enti locali è stata valutata tutta l'anzianità di servizio riferita all'ultimo grado o qualifica rivestita, non può non rilevarsi che in molti casi lo stipendio del Segretario generale risulta di molto inferiore a quello dei capi di

ripartizione con tutte le conseguenze che ne derivano anche ai fini del trattamento di quiescenza. S'impone, pertanto, per ragioni di giustizia e di equa proporzionalità del trattamento, il riconoscimento del coefficiente del prefetto di 2^a classe ai segretari generali di classe 1^a/A dei comuni e delle province.

*Diritti di segreteria: ripristino
della quota massima del 50 per cento.*

In sede di estensione ai segretari comunali e provinciali dell'assegno mensile di lire 70 per ogni punto di coefficiente dello stipendio iniziale si è ridotta la quota massima dei diritti di segreteria dal 50 al 35 per cento dello stipendio e degli assegni per carichi di famiglia. Tale formula sollevò molte critiche ed incontrò anche in Parlamento strenue opposizioni: eravamo, peraltro, al termine della Legislatura (la legge fu approvata *in articulo mortis*) e non potevamo rimanere sordi alle implorazioni dei segretari, soprattutto dei piccoli comuni; ogni ulteriore ritardo si sarebbe rivelato dannoso ed ingiusto. La legge fu approvata, tuttavia, con la riserva di tornare sull'argomento poiché nell'ambito di una categoria non si possono fare concessioni ad un settore a scapito di un altro. Ora se riesaminiamo il problema in una visione globale ed obiettiva, ci accorgeremo subito che principi consolidati dal nostro diritto positivo e ragioni di giustizia, anche perequativa, postulano il ripristino della quota massima del 50 per cento.

Infatti i diritti di segreteria dei quali fruiscono, generalmente in misura assai modesta, i segretari comunali e provinciali, trovano il loro fondamento in disposizioni che risalgono all'epoca della unificazione del Regno d'Italia, e sono il corrispettivo di speciali prestazioni nell'interesse degli Enti locali, in gran parte nell'esercizio di funzioni di ufficiali roganti. Tali diritti costituiscono, per costante e mai contraddetta giurisprudenza (Consiglio di Stato, Ad. Gen., 16 novembre 1916 e 24 dicembre 1917 e Consiglio di Stato, Sezione I, 26 giugno 1951, n. 936) parte integrante dello stipendio, talché dei medesimi si ha il pieno godimento anche durante l'aspettativa per infermità e il trattamento economico raggiunto, rientrando nella sfera dei diritti quesiti, non può subire giammai una riforma *in pejus*, come sancito dall'articolo 171 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1915, meglio chiarito dall'articolo 227 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934.

La riduzione dell'ammontare massimo dei diritti di segreteria dal 50 al 35 per cento dello stipendio, ha posto il Segretario su un piano di inferiorità anche nei confronti dei propri dipendenti, i quali hanno già ottenuto dalle rispettive amministrazioni la corresponsione delle lire 70 per punto di coefficiente senza alcuna riduzione di altre indennità o di altri diritti, come, ad esempio, l'indennità accessoria concessa in correlazione ai diritti di segreteria e che molti comuni hanno conglobato rendendola pensionabile ed operativa sugli aumenti periodici, sul lavoro straordinario e sulla tredicesima mensilità.

I segretari comunali e provinciali — sia consentito ripeterlo — hanno sempre goduto di un trattamento economico tabellare corrispondente, per i vari gradi o qualifiche, a quello stabilito per i dipendenti dello Stato e, in particolare, per i funzionari dell'Amministrazione dell'Interno, conservando, inoltre, la partecipazione, nella misura del 50 per cento, ai proventi dei diritti di segreteria. Partendo da questa base, la cui normativa risulta consacrata nelle disposizioni sul conglobamento con annesse tabelle, appare evidente il turbamento, sul piano logico ed umano e indipendentemente da ogni considerazione di stretto diritto, dell'equilibrio dei trattamenti preesistenti alla concessione dell'assegno mensile in patente violazione del principio giuridico, che vieta ogni modificazione in danno del trattamento acquisito.

Si ricorderà che nel 1929 all'apparire della norma del regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, che limitò al 50 per cento dello stipendio la quota massima dei diritti di segreteria, il Ministero dell'Interno non poté non disporre a favore dei segretari, che già prestavano servizio, il rispetto delle norme e convenzioni preesistenti (circolare 30 aprile 1929, n. 17200-B). D'altra parte, entrando nel merito, non si può fare a meno di rilevare che i sanitari continuano a percepire la misura massima dei diritti in virtù di norma contenuta nel testo unico delle leggi sanitarie, letteralmente identica a quella che regola i diritti di segreteria e in più riscuotono l'assegno integrativo deliberato dai comuni e dalle province. E non è tutto, se si pensa che in molte amministrazioni comunali e provinciali non è applicato neppure il limite massimo del 50 per cento per i sanitari, dovendosi a costoro l'intera quota risultante dal riparto delle percentuali.

Per tutti questi motivi sembra legittima la richiesta dei segretari dei comuni e delle province perché si abroghi l'articolo 5 della

legge 28 febbraio 1963, n. 361, concernente l'attribuzione a loro favore di un assegno mensile, e si ripristini, perciò, la quota massima del 50 per cento nel riparto dei diritti di segreteria, tanto più che tale quota massima non influisce sulla ripartizione fra Ente e Segretario. A sua volta il Fondo da erogarsi a cura del Ministro per l'Interno, che già beneficia dell'abbassamento al 35 per cento della quota massima, continuerà ad attingere nei limiti che, per molti anni, sono risultati validi.

Nell'occasione si pone anche la necessità di completare la disciplina giuridica di tali diritti secondo i principi giurisprudenziali acquisiti, stabilendo che la quota dei diritti dovuti al Segretario, come parte integrante del trattamento economico fondamentale, segua la disciplina dello stesso nelle varie posizioni in cui viene a trovarsi il funzionario; sia regolata al pari dello stipendio dalle norme sulla sequestrabilità, la cedibilità e la pignorabilità e sia utile ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva per la liquidazione del trattamento di quiescenza. Il Consiglio di Stato (Sezione V, 5 dicembre 1959, n. 924, in *Foro Italiano*, 1960, III, 78) partendo dal principio che gli assegni che integrano lo stipendio hanno la stessa natura di retribuzione normale e costante, anche se mulevole nel suo ammontare annuo, ha ritenuto che « la partecipazione dell'Avvocato del Comune agli onorari di difesa costituisce elemento integrativo dello stipendio ed ammissibile nella liquidazione del trattamento di pensione ».

La partecipazione ai diritti di segreteria, al pari della partecipazione agli onorari dell'Avvocato, costituisce indubbiamente integrazione del trattamento inerente al posto e quindi alla funzione del Segretario.

Concessione obbligatoria dell'alloggio ai segretari dei piccoli comuni.

L'articolo 43 della legge 8 giugno 1962, n. 604, che rende obbligatoria la fornitura dell'alloggio o la corresponsione di una indennità soltanto in una parte dei comuni delle classi 5^a e 4^a (fino ad 8.000 abitanti) non ha risolto il problema. Sotto l'imperio della legge 9 agosto 1954, n. 748, che prevedeva la *facoltà* per tutti i detti comuni, sono emerse valutazioni quanto mai difformi ovvero disparità di trattamento fra segretari di piccoli comuni posti sullo stesso piano di disagio: ad amministrazioni riluttanti o addirittura avverse alla detta concessione hanno fatto

riscontro amministrazioni che, sebbene in condizioni finanziarie peggiori, hanno deliberato in favore del proprio Segretario il beneficio di cui trattasi. Sottoposte alle rispettive giunte provinciali amministrative, le deliberazioni sono state approvate oppure non, con un metro, nell'uno o nell'altro caso, non certo unico, e questo nell'ambito della stessa Regione o di province confinanti. Di qui una teoria di raffronti, di frizioni, una fonte di lamentele e, quindi, un indebolimento della fiducia verso le istituzioni, che non giova al Paese. A ciò si aggiunga la disputa, anche se di carattere spiccatamente dottrinario, laddove i comuni — e sono quasi tutti — non hanno motivato il provvedimento di diniego ovvero non hanno adottato alcuna delibera, che avrebbe consentito l'esercizio del sindacato giurisdizionale.

L'articolo 43, già richiamato, riduce, ma non elimina, siffatti inconvenienti, sia pure nel presupposto che non venga ostacolata la dichiarazione di sede disagiata, che la legge demanda alla competenza del prefetto.

È noto, altresì, che per il segretario — e per la sua famiglia — in servizio in un piccolo Comune, vuoi che sia oppure non sede disagiata, si pongono taluni problemi in relazione alla istruzione dei figli e ad altre esigenze. Tali problemi si riducono ma non si eliminano quando la distanza dal centro importante sia minima e possa contarsi su efficienti servizi di collegamento.

Siffatti motivi ci sembrano di per sé validi per accogliere la norma che si propone anche sotto il profilo dell'opportunità di garantire al segretario una più stretta indipendenza, norma che elimina, per quanto si riferisce alla indennità sostitutiva, l'attuale margine di discrezionalità che ha portato, talvolta, a concessioni irrisorie e non dignitose per il funzionario. Ove lo scopo sia quello di assicurare la presenza del Segretario nella sede di servizio, è ovvio che tale finalità non potrà conseguirsi se al Segretario non viene concesso un dignitoso alloggio od una corrispondente indennità, la cui misura dovrebbe essere pari almeno ad un quinto dello stipendio percepito.

Indennità di disagiata residenza.

Nei comuni piccoli gli emolumenti sono rappresentati, quasi esclusivamente, dallo stipendio, il quale non è sufficiente a fronteggiare i bisogni del funzionario. Di qui la necessità di alcuni accorgimenti che valgano ad assicurare una migliore retribuzione, senza

gravare eccessivamente l'Ente, se davvero teniamo a che detti comuni — e l'interesse pubblico non sembra portare a diverse conclusioni — si avvalgano, per un periodo utile, dell'opera di un Segretario di ruolo. Tali accorgimenti potrebbero spingersi nella direzione della levata dei protesti cambiari e dell'ampliamento della funzione notarile, ma poiché si tratta di materie che toccano altre categorie, il loro esame dovrà avvenire in uno spirito di vicendevole comprensione tra queste ultime e la categoria dei segretari. Nelle more fa d'uopo adottare un provvedimento che abbia un duplice fine: morale ed economico.

La concessione obbligatoria dell'alloggio gratuito in natura o sotto forma di indennità sostitutiva per tutti i comuni delle classi 5^a e 4^a postula, a sua volta, l'esigenza, per le stesse ragioni che ispirarono l'articolo 43 (concessione dell'alloggio) della legge 8 giugno 1962, n. 604, della differenziazione delle sedi disagiate.

Al riguardo è da rilevare che ove si eccettuino i comuni di notevole importanza industriale o commerciale o sedi di stazione di cura, soggiorno o turismo o di importanti uffici pubblici, nonché i comuni nei quali ricorrano favorevoli condizioni geografiche, topografiche, climatiche, ambientali e quelli favoriti dalle grandi arterie di comunicazione, tutti gli altri — tanto della classe 5^a quanto della classe 4^a — hanno titolo per essere considerati sedi disagiate. Quivi le condizioni di vita non sono tali da incoraggiare, nella pienezza degli anni, un laureato, a meno che non gli si vada incontro, lo si incoraggi e sostenga: il primo beneficio, di carattere immediato, dovrebbe essere costituito da una adeguata indennità; successivamente, vuol dire, sarà promosso l'esame degli altri aspetti di cui sopra è cenno (levata dei protesti cambiari ed ampliamento della funzione notarile).

Estensione ai segretari comunali e provinciali delle facilitazioni di viaggio concesse agli altri dipendenti civili dello Stato.

In atto i segretari comunali e provinciali, pur avendo necessità di recarsi nel continente o di compiere determinati percorsi, non possono fruire delle linee di navigazione e neppure delle ferrovie in concessione.

Anche l'aspirazione dei segretari comunali e provinciali a riposo, intesa ad ottenere la concessione ferroviaria a tariffa ridotta, non risulta soddisfatta. Si tratta di una legittima aspettativa, la cui realizzazione renderà meno penoso il distacco dalla vita attiva e dalle

consuetudini quotidiane, distacco che il più delle volte si riflette sulle condizioni fisiche e psichiche del soggetto giubilato, peggiorandole.

Perché, dunque, non concedere a costoro un mezzo che offra, insieme alla possibilità di un modesto vantaggio economico occasionale, l'illusione di avere ancora comunanza di vita con i colleghi tuttora in servizio?

Dalla relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge governativo, presentato alla Camera dei deputati il 14 luglio 1960, divenuto poi, con sostanziali modifiche, la legge n. 604, si rileva che « sono allo studio presso gli uffici ministeriali provvedimenti intesi ad estendere la concessione ferroviaria a tariffa ridotta ai segretari comunali e provinciali a riposo, analogamente a quanto previsto per i dipendenti civili dello Stato ».

Pertanto, appaiono quanto mai legittime le reiterate istanze della Categoria per la estensione, a suo favore, delle facilitazioni di viaggio concesse agli altri dipendenti civili dello Stato, la quale risolverebbe adeguatamente gli accennati problemi; estensione tanto più giustificata in quanto, con le modifiche introdotte dalla nuova legge n. 604, i segretari sono equiparati ai funzionari della carriera direttiva del Ministero dell'Interno.

Facoltà di trattenere in servizio i Segretari oltre il 65° anno di età.

Per una conveniente utilizzazione di funzionari di provata capacità ed esperienza, in uno alla opportunità di assicurare un più equo trattamento pensionistico, atteso anche l'ordinamento della relativa Cassa, viene suggerito di trasferire, fra le disposizioni ordinarie, l'articolo 59 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Segretari comunali di 1^a e di 2^a classe in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 604: promozione a ruolo aperto a Segretario capo di 2^a classe.

Sotto l'imperio della legge 9 agosto 1954, n. 748, i titolari delle sedi appartenenti alla classe 4^a (comuni e consorzi di comuni fino ad 8.000 abitanti) avevano indistintamente la possibilità di conseguire, a ruolo aperto, la qualifica di Segretario capo di 3^a classe, ora soppressa.

La divisione in due della cennata classe 4^a (fino a 4.000 abitanti e da 4.001 ad 8.000 abitanti) operata dalla legge n. 604, risponde senza dubbio a determinate, obbiettive esi-

genze, ma fa d'uopo ripristinare la evidente legittima aspettativa (sul piano delle conquiste sociali indietro non si torna), mediante una disposizione che preveda la possibilità, per i segretari di 2^a e di 1^a classe, ancorché in servizio in sedi fino a 4.000 abitanti, di conseguire, a ruolo aperto, la qualifica di Segretario capo di 2^a classe.

La mancanza di posti di classe superiore, destinata a perpetuarsi per molti anni, atteso il diritto di prelazione di oltre 1.500 ex segretari capi di 3^a classe, titolari di sedi fino a 4.000 abitanti, e di oltre 500 segretari di 1^a e di 2^a classe, titolari di sedi da 4.001 ad 8.000 abitanti; la struttura della carriera sempre più piramidale a danno dei segretari dei piccoli comuni in dipendenza del crescente fenomeno dell'urbanesimo ossia dello spopolamento dei centri minori e di quelli montani in ispecie, tanto che in molti comuni delle classi 3^a e 4^a il limite di popolazione è sceso, rispettivamente, al di sotto di 8.001 e di 4.001 abitanti, fenomeno codesto che preoccupa anche gli organi di Governo, sono tutte considerazioni che postulano il ripristino, in via transitoria, di quella parità giuridica turbata dalla avvenuta divisione in due della classe 4^a. Donde la inderogabile esigenza di assicurare, come prima, ai segretari di 1^a e di 2^a classe, la promozione a ruolo aperto alla qualifica superiore, e non soltanto il trattamento economico relativo dopo 15 anni di servizio; promozione che varrà, altresì, a determinare un equo miglioramento della carriera in rapporto anche alle possibilità di sviluppo che si offrono a funzionari appartenenti a settori dello Stato, laddove, cioè, si prevede il medesimo titolo di studio (laurea) ed è stabilita una analoga disciplina per l'immissione e la progressione in carriera.

La circolare del Ministero dell'interno del 27 giugno 1963 convalida le argomentazioni che precedono, in quanto il numero dei segretari capi di 2^a classe è superiore a quello delle sedi di classe 4^a, il che — dice il Ministero — non rende possibile l'espletamento dei con-

corsi per la promozione a Segretario capo di 2^a classe e di quelli per trasferimento a sedi della classe quarta.

Ammissione ai concorsi a qualifiche superiori dei segretari sprovvisti di laurea.

L'attuale disciplina, che prevede limitato possibilità di sviluppo della carriera per i segretari non laureati, è motivo di malcontento, tanto più giustificato ove si consideri che sul piano della funzione non si possono fare più distinzioni fra segretari laureati e segretari non laureati in quanto la legge sancisce per tutti il carattere direttivo della funzione (era tempo che si riunissero i due preesistenti tronconi: quello di concetto e quello direttivo e che alla *unicità della funzione* corrispondesse la *unicità della carriera*). La pubblica Amministrazione ha interesse che in ciascuno trovi alimento la speranza o prospettiva — che tanta parte ha nella vita quotidiana ed è stimolo ad affinare la preparazione culturale e professionale — di poter accedere, attraverso regolari concorsi, ai posti più elevati. Del resto il valore preminente delle qualità soggettive si configura nella organizzazione, efficienza e rendimento dei servizi e dell'acquisizione di tali requisiti potrà darsi prova attraverso l'esame prescritto per il concorso a Segretario capo di 1^a classe.

Pertanto si giustifica appieno la richiesta che nei confronti dei segretari in servizio alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1962, n. 604, o che accederanno nella carriera in virtù dell'articolo 61 della legge stessa, si prescindano dal titolo di studio per la loro ammissione ai concorsi per sedi di classe superiore.

Concludendo, la categoria dei segretari comunali e provinciali attende, fiduciosa, che gli emendamenti e le integrazioni alla legge n. 604, proposti e giustificati, siano, per evidenti ragioni di giustizia sociale, integralmente accolti nell'interesse congiunto dei segretari e delle loro amministrazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il quarto e quinto comma dell'articolo 8 della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono abrogati e sostituiti dal seguente:

« Per i segretari comunali non di ruolo, i quali alla data del bando di concorso prestino servizio con tale qualifica, e per gli aspiranti che alla stessa data siano in servizio di ruolo presso amministrazioni comunali o provinciali, il limite di 32 anni è elevato di tanti anni quanti sono gli anni di servizio prestato ».

ART. 2.

All'articolo 19, secondo comma, lettera a), della legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo le parole: « servizio di ruolo » sono aggiunte le seguenti: « e non di ruolo ».

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 5 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 733, è soppresso e sostituito dal seguente:

« Il servizio prestato dai segretari comunali in qualità di distaccati a norma dei precedenti articoli, è riconosciuto utile a tutti gli effetti giuridici e di carriera ed è equiparato, agli effetti dei concorsi, a quello prestato nella corrispondente qualifica presso i comuni ».

ART. 4.

Il terzo comma dell'articolo 34 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Ogni modificazione di carattere generale del trattamento economico disposta dallo Stato per i funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione dell'interno è applicata ai segretari comunali e provinciali ».

ART. 5.

Il quarto comma dell'articolo 34 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato e sostituito dai seguenti:

« Il servizio prestato dal Segretario in posti di Segretario comunale o provinciale ed in posti di ruolo di Vice segretario e di Capo ripartizione, anteriormente alla qualifica raggiunta, è riconosciuto in suo favore in tale qualifica agli effetti degli aumenti periodici di stipendio. »

« Durante il periodo di prova compete al Segretario il trattamento economico della qualifica iniziale. È applicabile, a suo favore, la disposizione di cui al precedente comma ».

ART. 6.

All'articolo 34 della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono aggiunti, dopo il quinto comma, i seguenti:

« Ai segretari capi di 1^a classe, che abbiano almeno sei anni di servizio in tale qualifica, può essere assegnato, con provvedimento del Ministro per l'Interno, sentiti i pareri del Consiglio comunale e del Consiglio centrale di amministrazione, il trattamento economico stabilito per i segretari generali di 2^a classe, sempre che abbiano conseguito, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto ».

« Ai segretari generali di 2^a classe ed ai segretari generali di classe 1^a/B può essere assegnato, con le stesse modalità di cui al comma precedente, il trattamento economico stabilito per i segretari, rispettivamente, della qualifica immediatamente superiore, dopo decorsi dieci anni di permanenza nella stessa sede di servizio e sempreché abbiano conseguito, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto ».

ART. 7.

I commi sesto, settimo e ottavo dell'articolo 34 della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Ai segretari capi di 2^a classe, che abbiano almeno cinque anni di servizio in tale qualifica, o venti anni di servizio effettivo, può essere assegnato, con provvedimento del Ministro per l'interno, sentiti i pareri del Consiglio comunale e del Consiglio centrale di amministrazione, il trattamento economico stabilito per i segretari capi di 1^a classe, sempreché abbiano conseguito, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto ».

« Ai segretari comunali di 1^a classe, che abbiano almeno sei anni di servizio in tale qualifica, o quindici anni di servizio effettivo, può essere assegnato, con provvedimento del Prefetto, sentiti i pareri del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale di amministrazione, il trattamento economico stabilito

per i segretari capi di 2^a classe, sempreché abbiano conseguito, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto ».

« Ai segretari dei consorzi spetta una indennità mensile pari ad un quinto dello stipendio. Ai segretari dei consorzi spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, da essi sostenute per recarsi da uno ad altro dei comuni consorziati per l'esercizio delle loro funzioni ».

ART. 8.

(*Stipendi*).

Il coefficiente 759 di cui alla tabella C annessa alla legge 8 giugno 1962, n. 604, è sostituito dal coefficiente 900.

È abrogato il 2° comma dell'articolo 36 della legge predetta.

ART. 9.

(*Ripartizione dei diritti di segreteria*).

È abrogato l'articolo 5 della legge 28 febbraio 1963, n. 361.

ART. 10.

All'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è aggiunto il seguente comma:

« La quota compete nella stessa proporzione in cui compete lo stipendio in caso di aspettativa o di disponibilità. È inoltre soggetta alle stesse norme che regolano la cedibilità, la sequestrabilità e la pignorabilità degli stipendi ed è utile ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva per la liquidazione del trattamento di quiescenza ».

ART. 11.

L'articolo 43 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato e sostituito dal seguente:

ART. 43. — (*Concessione dell'alloggio*). — I comuni delle classi 4^a e 5^a hanno l'obbligo di fornire gratuitamente l'alloggio al Segretario o di corrispondergli una indennità in misura pari al quinto dello stipendio percepito dal Segretario stesso.

ART. 12.

Dopo l'articolo 43 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è aggiunto il seguente:

ART. 43-bis. — (*Indennità di disagiata residenza*). — Ai segretari dei comuni delle classi 4^a e 5^a che siano dichiarati sedi disa-

giate con decreto del Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di amministrazione, è corrisposta una indennità mensile pari ad un quinto dello stipendio in godimento.

ART. 13.

Il primo comma dell'articolo 44 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato e sostituito dai seguenti:

ART. 44. — (*Facilitazioni di viaggio*). — « Ai segretari comunali e provinciali, in attività di servizio o in pensione, ed alle loro famiglie, sono estese tutte le facilitazioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato e su quelle in concessione e sulle linee di navigazione, stabilite per i dipendenti civili dello Stato.

« Con decreto del Ministro per l'Interno sono stabilite le quote fisse da corrispondersi dai comuni e dalle province per la costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministro stesso per il pagamento del contributo annuale dovuto al Ministero dei Trasporti ed alle altre Amministrazioni competenti ».

ART. 14.

L'articolo 59 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è soppresso e sostituito dal seguente:

ART. 44-bis. — (*Facoltà di trattenere in servizio i segretari oltre il 65° anno di età*). — Il Ministro per l'interno ha facoltà di trattenere in servizio, qualora lo richiedano particolari esigenze, i segretari comunali ed i segretari provinciali che abbiano compiuto il 65° anno di età, ma non abbiano raggiunto il 40° anno di servizio, fino al raggiungimento di tale secondo limite, e comunque non oltre il 68° anno di età.

ART. 15.

I commi secondo e terzo dell'articolo 48 della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Qualora siano titolari di segreterie di comuni assegnati, in base alla stessa tabella, alla classe 4^a, conservano transitoriamente la titolarità presso le segreterie dei comuni predetti, finché non conseguano la nomina a segretario capo di 2^a classe.

« Nel caso che siano titolari di segreterie di comuni assegnati, in base alla tabella A, alla classe 3^a, sono trasferiti a sedi della classe 4^a come titolari transitori. Fino a quando il trasferimento non è attuato, essi sono considerati in via provvisoria titolari delle sedi ».

ART. 16.

L'articolo 56 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato e sostituito dal seguente:

ART. 56. — (*Promozione a segretario capo di 2^a classe, per anzianità congiunta al merito, dei segretari di 1^a e di 2^a classe, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge*). — Ai segretari di 1^a e di 2^a classe, in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, la promozione alla qualifica di segretario capo di 2^a classe è conferita, a ruolo aperto, per anzianità congiunta al merito, purché abbiano almeno otto anni di complessivo servizio di ruolo di cui almeno tre nella qualifica di segretario di 1^a classe ed abbiano ottenuto, nell'ultimo triennio, per due anni il giudizio complessivo di « ottimo », e, per l'altro anno, almeno quello di « distinto ».

Il predetto periodo di otto anni è ridotto a sei per coloro che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di altra equipollente.

ART. 17.

È aggiunto alla legge 8 giugno 1962, n. 604, il seguente articolo:

ART. 56-bis. — (*Promozione a segretario capo di 1^a classe ed a segretario comunale generale di 1^a e di 2^a classe dei segretari non laureati*). — Per la nomina a segretario capo di 1^a classe ed a segretario comunale generale di 1^a e di 2^a classe la laurea in giurisprudenza od altra equipollente non è richiesta per i segretari comunali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o che accederanno nella carriera in virtù del successivo articolo 61.

ART. 18.

È aggiunto alla legge 8 giugno 1962, n. 604, il seguente articolo:

ART. 56-ter. — (*Promozione a segretario capo di 1^a classe mediante concorso per titoli ed esame per colloquio*). — Per i primi due concorsi riguardanti la nomina a segretario capo di 1^a classe, che saranno banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1962, n. 604, si fa luogo all'esperimento per titoli ed esame mediante colloquio nelle materie di cui alla tabella G allegata al successivo articolo 20.

I segretari capi di 2^a classe titolari di segreterie di comuni già assegnati o che verranno assegnati per mutamento della circoscrizione territoriale o per altra causa prevista dalla legge alla classe 3^a, conservano transitoriamente la titolarità di tali segreterie, finché

non conseguano l'idoneità, mediante concorso per titoli ed esame per colloquio, a segretario capo di 1^a classe.

Se, peraltro, non abbiano conseguito tale idoneità nei primi due concorsi ai quali possono partecipare sono trasferiti a sedi della classe 4^a.

ART. 19.

Il primo comma dell'articolo 61 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, i posti di segretario comunale di qualifica iniziale, vacanti alla data del 30 giugno, verranno conferiti, per una metà ai vincitori del concorso di cui all'articolo 8 e per l'altra metà ai vincitori di un concorso per titoli, al quale verranno ammessi i soli candidati in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale anche se non siano provvisti della laurea in giurisprudenza o di altra equipollente, purché non abbiano superato, alla data del bando, il limite di anni 35 ».

È estesa ai candidati in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, non provvisti della laurea in giurisprudenza, la norma di cui al precedente articolo 1.

Il secondo comma dell'articolo 61 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato.

ART. 20.

La Tabella *G* allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogata e sostituita dalla seguente:

« Programma delle prove di esame del concorso per la nomina a Segretario capo di 1^a classe.

L'esame consta di una prova scritta a carattere teorico-pratico e di una prova orale.

Le prove sono le seguenti:

Prova scritta:

Regime giuridico dei beni pubblici (demanio, patrimonio, servitù pubbliche);

Le limitazioni della proprietà (espropriazioni, occupazioni, requisizioni);

Sistemi di gestione dei pubblici servizi (gestione diretta, concessioni, aziende municipalizzate).

Prova orale:

Materie della prova scritta, ed inoltre:

Lineamenti del sistema della giustizia amministrativa nel nostro ordinamento;

Legge urbanistica ».